



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 36/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

Nell'adunanza del 12 gennaio 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di San Maurizio Canavese**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 31 luglio 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di San Maurizio Canavese (TO) ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 18 novembre 2015 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 9938 in pari data.

Oggetto della richiesta è un parere *"sul comportamento da tenersi nello stipulare le nuove convenzioni ai sensi degli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 nonché rispetto alle convenzioni già stipulate avendo questo Comune adottato procedura in accordo ai commi 49 bis e ter della L. 448/98 per l'eliminazione del vincolo del prezzo con modifica della convenzione stipulata e versamento di un corrispettivo"*.

L'Ente richiedente premette, dopo aver richiamato il contenuto dei commi 49 bis e ter della legge 448 del 1998, introdotti dalla L. 106/2011, che *"secondo quanto previsto dalla legge 448/98 come modificata dalla L. 106/2011 per eliminare il vincolo del prezzo di cessione anche per le convenzioni artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 è necessaria una convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione a fronte di un corrispettivo versato al Comune"*.

Tuttavia, rappresenta l'Ente, secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la n. 18135 del 16.09.2015) destinatario dell'obbligo di contenere i prezzi di cessione sarebbe soltanto il costruttore titolare della concessione e, pertanto, in caso di cessione dell'immobile da parte di un avente causa di quest'ultimo nessun corrispettivo dovrebbe essere versato al Comune. Di qui la richiesta di parere.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Casale Monferrato alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è inammissibile.

La nozione di contabilità pubblica, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". Sotto tale profilo non sussiste il requisito di ammissibilità *ratione materiae*, trattandosi di quesito in materia di vincoli discendenti da convenzioni urbanistiche.

Nel caso di specie, inoltre, la formulazione del quesito, finalizzata a richiedere l'indicazione di uno specifico *modus operandi*, porta ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo anche in relazione alla (necessaria) concorrenza dell'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischetta

Depositato in segreteria il **12/04/2016**

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola

